

LA “VERTENZA ENTRATE” TRA STATO E SARDEGNA

STEFANO ARU

(Dottore di ricerca in Scienze giuridiche,
Università degli Studi di Cagliari)

Data di pubblicazione: 19 marzo 2019

SOMMARIO: 1. La quiete dopo la tempesta. – 2. Le relazioni finanziarie tra Stato e Sardegna: il quadro normativo. – 3. La “vertenza entrate” nella giurisprudenza costituzionale. – 4. Il punto di approdo: l’approvazione del d.lgs. n. 114 del 2016 e la sua pacifica attuazione.

1. La quiete dopo la tempesta

Nell’ultimo decennio, le relazioni finanziarie tra Stato e Sardegna sono state caratterizzate da una costante conflittualità. Sono due, in particolare, gli ambiti in cui questa si è manifestata. Il primo concerne la c.d. “*vertenza entrate*”, ovvero il contenzioso davanti alla Corte costituzionale originato dal mancato trasferimento, da parte dello Stato, delle quote di compartecipazione al gettito dovute, in esecuzione dell’art. 8 dello Statuto, alla Sardegna. Il secondo riguarda, invece, un’altra e non meno importante vertenza, detta “*vertenza accantonamenti*” che, diversamente dalla prima, oltre a risultare ancora aperta e oggetto di conflittualità, concerne la determinazione del *quantum* di risorse che, sebbene spettanti alla Regione, vengono trattenute a livello statale quale contributo al risanamento della finanza pubblica¹.

¹ Sulla “*vertenza accantonamenti*” tra Stato e Sardegna, occorre segnalare la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2019, nella quale il Giudice delle leggi, accogliendo il ricorso proposto dalla Regione, ha osservato come «la legge dello Stato possa, nell’ambito di manovre di finanza pubblica, [...] determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni». Tuttavia, affinché tali prelievi possano dirsi legittimi, è necessario: a) che non siano tali «da produrre uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale»; b) che siano transitori, dovendosi perciò evitare «il consolidamento automatico di contributi e accantonamenti assunti in contesti economici inerenti a pregressi esercizi» (Punto 4.1.1. del *Considerato in diritto*).

Benché le vicende siano tra loro connesse, mi limiterò, per ragioni di spazio, ad approfondire la prima delle vertenze richiamate, provando a dimostrare come l'approvazione del d.lgs. n. 114 del 2016², attuativo dell'art. 8 dello Statuto³, rappresenti per la Sardegna un importante punto di approdo nelle relazioni finanziarie con lo Stato.

² Il d.lgs. n. 114/2016 reca «*Norme di attuazione dell'art. 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna – legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate regionali*».

³ Nell'art. 8 dello Statuto sardo si prevede che «le entrate della Regione sono costituite: a) dai 7/10 del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione; b) dai 9/10 del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percepite nel territorio della regione; c) dai 5/10 delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai 9/10 dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percepita nel territorio della regione; e) dai 9/10 della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione; f) dai 9/10 del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato; i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio; l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche di trasformazione fondiaria; m) dai 7/10 di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione».

2. *Le relazioni finanziarie tra Stato e Sardegna: il quadro normativo*

Prima, però, di procedere all'esame della normativa in materia, occorre ricordare che, in forza dell'art. 54, c. 5, dello Statuto, le disposizioni sulle relazioni finanziarie tra Stato e Sardegna, rinvenibili al Titolo III, risultano modificabili «con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso sentita la Regione»⁴. Per il loro riesame, dunque, non è necessaria l'attivazione del procedimento di revisione statutaria, ma è sufficiente l'approvazione di una legge ordinaria che veda il coinvolgimento della Regione⁵.

Ebbene, il primo intervento sul punto si è avuto con la l. n. 122 del 1983⁶, modificativa dell'art. 8 dello Statuto e, quindi, della disciplina sulle quote di compartecipazione al gettito spettanti alla Sardegna. È proprio da questo momento che è emersa, con sempre maggiore insistenza, la necessità di verificare che lo Stato trasferisse, effettivamente, le quote dovute. Esigenza, quest'ultima, destinata a venir ancor più in rilievo dacché nella legge in esame si prevedeva un notevole incremento delle risorse per la Sardegna, determinato dal riconoscimento di entrate fino a quel momento sconosciute

⁴ Art. 54, c. 5, dello Statuto.

⁵ Procedimento comune a tutte le autonomie speciali, eccezion fatta per la Regione Sicilia, il cui Statuto prevede che le disposizioni in materia finanziaria possano essere modificate esclusivamente attivando il procedimento di revisione statutaria. Sul punto v. G. VERDE, *La rinnovata definizione dell'assetto della finanza dei tributi della Regione Siciliana tra disposizioni di attuazione dello Statuto e decreto legge*, in *Oss. sulle fonti*, n. 2, 2016, 1 ss.

⁶ La l. n. 122/1983 reca «*Norme per il coordinamento della finanza della Regione Sardegna con la riforma tributaria e finanziamento del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 259, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348; e disposizioni in materia finanziaria per la Regione Friuli-Venezia Giulia*».

al testo statutario. Si pensi, a titolo d'esempio, all'introduzione: a) dei 7/10 del gettito sull'Irpef e sull'Ires; b) dei 5/10 delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse in Sardegna; c) dei 9/10 dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio regionale; d) di una quota dell'IVA riscossa nel territorio regionale, da determinarsi, annualmente, d'intesa con lo Stato⁷.

Si trattava, dunque, di un incremento nient'affatto marginale delle entrate regionali, in una fase storica in cui, peraltro, la Regione già beneficiava delle ingenti risorse dei "piani di rinascita"⁸ e degli effetti, ad essi correlati, del programma regionale di industrializzazione. Sennonché, è stata proprio la congiuntura economica favorevole a dissuadere le istituzioni regionali dal verificare che lo Stato trasferisse, nella loro interezza, le risorse dovute. È mancata, insomma, un' incisiva azione di accertamento, la quale avrebbe garantito il riconoscimento, se non totale quantomeno più consistente, delle somme dovute.

Tuttavia, con il mutare del quadro economico – caratterizzato, soprattutto alla fine del secolo scorso, da una costante riduzione delle risorse

⁷ Alle entrate richiamate si aggiungono, inoltre, in forza dell'art. 8, lett. d), St., «i sette decimi del gettito delle ritenute alla fonte [...], operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale nella Regione sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nella sede centrale e negli stabilimenti ed impianti situati nel territorio regionale, nonché di quelle operate da imprese industriali e commerciali che hanno la sede centrale fuori dal detto territorio sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera presso stabilimenti ed impianti ubicati nell'ambito del territorio regionale».

⁸ Il riferimento è, in particolare, alla l. n. 588/1962, recante «*Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo 13 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3*», e alla l. n. 268/1974, recante, invece, «*Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge n. 11 giugno 1962, n. 588 (piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agropastorale in Sardegna*».

disponibili – l’esigenza di appurare l’effettivo trasferimento degli importi dovuti si è fatta sempre più pressante. Che la questione avesse assunto, in quegli anni, una posizione centrale nell’agenda politica isolana è dimostrato, oltretutto, dall’intesa di programma sottoscritta, nell’aprile 1999, dal Presidente della Giunta e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, la quale contemplava, tra i suoi obiettivi principali, l’individuazione di soluzioni normative volte a meglio definire il regime delle entrate fiscali della Sardegna⁹. Ora, ancorché l’intesa sia stata disattesa, il suo raggiungimento se non altro ha avuto il merito di ribadire, semmai ce ne fosse stato bisogno, la rilevanza del tema nel dibattito politico regionale.

Sopitasi per qualche anno, la questione è riemersa in occasione della campagna elettorale per le elezioni regionali del 2004. È significativo, al riguardo, il fatto che tra i più rilevanti punti programmatici della coalizione di centrosinistra vi fosse, oltreché una generale ricognizione sul bilancio regionale, anche la verifica sull’effettivo trasferimento, da parte dello Stato, delle somme dovute. È stata, quindi, la vittoria alle urne di tale coalizione, e l’affinità politica venutasi a creare a causa del successo del centrosinistra alle politiche del 2006, a rappresentare il presupposto affinché la questione tornasse al centro delle interlocuzioni con lo Stato. Ne è scaturita

⁹ Nell’art. 7, lett. c), dell’intesa si prevedeva, in particolare: a) la modifica dell’art. 1 della legge n. 122/1983, «al fine di ricostituire il livello delle entrate proprie della Regione sia attraverso la revisione delle quote di devoluzione alla Regione del gettito tributario [...], sia attraverso la determinazione in quota fissa della devoluzione dell’IVA»; b) la verifica delle modalità di calcolo delle devoluzioni al fine di garantire che, tra le quote di spettanza regionale, siano comprese anche quelle afferenti ai redditi prodotti nel territorio della Regione che sono versate ad uffici situati fuori dal territorio regionale.

l'approvazione di una disciplina, inserita nella legge n. 296 del 2006¹⁰, con la quale è stato modificato, per la seconda volta, l'art. 8 dello Statuto speciale.

Tuttavia, diversamente dal precedente intervento normativo, la revisione si è orientata in una direzione duplice. Se da un lato, infatti, sono state riconosciute alla Regione ulteriori entrate, dall'altro, seguendo la logica del bilanciamento, sono state trasferite alla stessa funzioni fino a quel momento gestite (*rectius*, finanziate) a livello statale. Più in particolare, per quanto riguarda le entrate si è statuito: a) che la compartecipazione al gettito IVA non fosse più variabile, bensì fissa, e pari a 9/10 del gettito dell'imposta determinata sul territorio regionale; b) che alla Regione venissero riconosciuti i 7/10 delle entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici¹¹; c) che alla stessa venisse, altresì, riconosciuto il diritto a compartecipare al gettito erariale, effettivamente prodotto nel territorio regionale, ma versato «ad uffici finanziari situati fuori dal territorio della Regione»¹². A ciò si è aggiunto, infine, il riconoscimento di un'integrazione delle quote IVA¹³, per gli anni

¹⁰ La l. n. 296/2006 reca «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*».

¹¹ Ci si riferisce, ad esempio, alle tasse automobilistiche, alle imposte sui redditi di capitale, alle imposte catastali e, infine, alle imposte sui giochi e sulle scommesse.

¹² Così l'art. 1, c. 834, della l. n. 296/2006.

¹³ Difatti, in forza dell'art. 1, c. 835, della l. n. 296/2006, «ad integrazione delle somme stanziare negli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla Regione Sardegna delle quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005, 2006».

finanziari 2004, 2005 e 2006, e la previsione per cui la nuova compartecipazione al gettito sarebbe entrata a regime a partire dal 2010¹⁴.

Ma l'intervento, come anticipato, è stato duplice. Difatti, per compensare l'incremento delle entrate, si è stabilito, da un lato, che la Regione provvedesse, a partire dal 2007, al finanziamento del Servizio sanitario sul proprio territorio, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato¹⁵; dall'altro, che alla stessa venissero trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale e alla continuità territoriale, con la possibilità, tuttavia, di usufruire, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di finanziamenti statali¹⁶.

Accolto con favore dalle istituzioni regionali¹⁷, il provvedimento sembrava potesse rappresentare un decisivo punto di svolta nella risoluzione della "vertenza entrate". Sennonché, mentre la Regione ha adempiuto alle sue funzioni, lo Stato si è mostrato riluttante nel trasferire le risorse ad essa spettanti. Ne è derivato, dunque, un contenzioso innanzi alla Corte che ha visto contrapporsi, a più riprese, Stato e Regione Sardegna.

¹⁴ Si v. l'art. 1, c. 838, della l. n. 296/2006.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 1, c. 836, della l. n. 296/2006, «dall'anno 2007 la Regione Sardegna provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

¹⁶ Difatti, secondo quanto stabilito dall'art. 1, c. 840, della l. n. 296/2006, «per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello Stato».

¹⁷ In realtà, resta il dubbio che l'accordo non sia stato poi così favorevole per la Sardegna. Difatti, mentre le spese sui servizi, se non crescono, tendono quantomeno a mantenersi stabili, le entrate sono strettamente intrecciate con l'andamento del ciclo economico, con il rischio che, durante le fasi avverse, possano ridursi drasticamente.

3. La “vertenza entrate” nella giurisprudenza costituzionale

Nel corso degli anni, dunque, la “vertenza entrate” dai tavoli di mediazione politica si è spostata davanti alla Corte. Sono molteplici, infatti, le pronunce ad essa riconducibili. Tra queste, a venire in rilievo risultano, soprattutto, la sentenza n. 99 del 2012 e la n. 95 del 2013.

Quanto alla prima, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sull’art. 3, c. 1, della l.r. n. 12 del 2011¹⁸, il quale avrebbe consentito, in assenza delle norme d’attuazione dell’art. 8 dello Statuto, l’utilizzo degli indicatori relativi ai gettiti tributari per l’accertamento delle compartecipazioni ai tributi erariali. Si trattava di capire, in altri termini, se per dare invero all’art. 8 dello Statuto fosse necessaria la previa adozione della normativa di attuazione o se invece quest’ultimo dovesse ritenersi immediatamente efficace e operativo. Ebbene, nel dichiarare inammissibile la questione, per «l’inadeguatezza e la genericità dei motivi di ricorso»¹⁹, la Corte ha osservato come mancasse «una sufficiente motivazione a sostegno dell’asserita necessità che il nuovo art. 8 dello Statuto richieda di essere attuato con la procedura di cui all’art. 56»²⁰.

Una conclusione che, a ben riflettere, appare condivisibile. Anzitutto, per il tenore letterale del richiamato art. 8, il quale, individuando puntualmente le entrate spettanti alla Regione, non parrebbe necessitare, per la sua esecuzione, di una disciplina d’attuazione, rivelando, al contrario, immediata portata precettiva. In secondo luogo, per un più risalente indirizzo giurisprudenziale secondo cui «la fonte statutaria è per sé idonea a conferire direttamente alle Province i poteri legislativi ed amministrativi [...], anche indipendentemente dall’emanazione [...] di norme di attuazione»²¹. Mi pare,

¹⁸ La l.r. n. 12/2011 reca «*Disposizioni nei vari settori di intervento*».

¹⁹ V. Corte cost., n. 99/2012, punto 2.2 del *Considerato in diritto*.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ V. Corte cost., n. 449/1988, punto 2 del *Considerato in diritto*.

insomma, che con la pronuncia in esame la Corte si sia orientata, pur senza dichiararlo *expressis verbis*, per l'immediata operatività dell'art. 8, ancorché in assenza di una sua previa normativa di attuazione²².

Nella sentenza n. 95 del 2013 è giunta, invece, all'attenzione della Corte la questione inerente alla «corretta e integrale esecuzione dell'art. 8 dello Statuto»²³. Secondo la Regione, infatti, benché nella l. n. 296 del 2006 si prevedesse l'entrata in vigore del nuovo regime dal 2010, lo Stato non risulterebbe avervi dato attuazione, non avendo trasferito quanto effettivamente dovuto. D'altra parte, invece, in ossequio a quanto previsto dal medesimo provvedimento, «gli oneri relativi alla sanità, al trasporto pubblico locale e alla continuità territoriale sono venuti a gravare sul bilancio della Regione Sardegna»²⁴. Da qui, dunque, la decisione di impugnare la nota ministeriale con la quale lo Stato aveva provveduto al trasferimento di una sola quota delle entrate dovute, rimanendo così disattesa l'integrale attuazione del nuovo art. 8²⁵. Ma proprio per il fatto che l'atto impugnato avesse comunque garantito il trasferimento di almeno una parte delle risorse dovute, la Corte ha deciso di risolvere il conflitto con una dichiarazione di inammissibilità, «per inidoneità dell'atto [...] a ledere le attribuzioni costituzionali della Sardegna»²⁶. Il che, però, non le ha impedito di riconoscere che l'inerzia statale «ha fatto permanere uno stato di incertezza

²² La medesima soluzione interpretativa è stata sostenuta da V. ONIDA nel parere «Sulla applicazione del nuovo articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna», reso il 15 febbraio 2011 alla Regione Sardegna.

²³ Si v. Corte cost., n. 95/2013, punto 1.1 del *Ritenuto in fatto*.

²⁴ *Ivi*, punto 2.2 del *Considerato in diritto*.

²⁵ Nota del Ministero dell'Economia e delle finanze del 21 giugno 2012, con la quale si comunicava «l'ordine di pagare, a favore del Presidente della Regione, il gettito relativo all'IVA percetta per l'anno 2011».

²⁶ V. Corte cost., n. 95/2013, punto 3.1 del *Considerato in diritto*.

che determina conseguenze negative sulle finanze regionali, alle quali occorre tempestivamente porre rimedio, trasferendo, senza ulteriore indugio, le risorse determinate a norma dello Statuto»²⁷.

In definitiva, dunque, dalla giurisprudenza esaminata emerge, anzitutto, come sia stato complicato per la Sardegna ottenere quanto ad essa dovuto e, in secondo luogo, come le relazioni finanziarie con lo Stato siano state caratterizzate, soprattutto negli ultimi anni, da una perenne conflittualità. In questo contesto, risultava ormai indifferibile procedere all'approvazione delle norme di attuazione, sia per disinnescare il principale argomento addotto dallo Stato, sia per una più esatta quantificazione delle entrate, sia, infine, per giungere a una distensione dei rapporti tra Stato e Sardegna.

4. Il punto di approdo: l'approvazione del d.lgs. n. 114 del 2016 e la sua pacifica attuazione

Si è giunti, dunque, a seguito di reiterate trattative, all'approvazione del d.lgs. n. 114 del 2016²⁸, di attuazione dell'art. 8 dello Statuto speciale, il cui contenuto concerne sia i parametri per l'esatta definizione delle entrate, sia le modalità per il loro trasferimento.

Quanto ai primi, si stabilisce anzitutto il principio per cui i trasferimenti spettanti alla Sardegna debbano essere determinati sulla base delle entrate riscosse nell'isola, nonché «delle entrate di pertinenza regionale affluite [...] a uffici situati fuori dal territorio della Regione»²⁹. Principio, quest'ultimo,

²⁷ *Ivi*, punto 3.4 del *Considerato in diritto*.

²⁸ Il d.lgs. n. 114/2016 reca «*Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali*».

²⁹ V. l'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 114/2016.

già noto al testo statutario, ma da intendersi ora applicabile anche all'imposta sul reddito delle società³⁰ (per le imprese con stabilimenti in Sardegna ma sede legale fuori), a quella sulle assicurazioni e sulle riserve matematiche³¹, nonché alle ritenute sui redditi di capitale (ad esempio le banche con sedi in Sardegna ma sede legale fuori)³². Da questo punto di vista, dunque, il principio della *territorialità diffusa delle entrate*, oltre ad assurgere a parametro certo di quantificazione, ha determinato un incremento delle risorse in favore della Sardegna.

Sempre con riferimento a tali parametri, occorre dar conto di un'altra e non meno importante novità contemplata nel d.lgs. in esame, grazie alla quale, per alcune tipologie di proventi, come quelli «derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro»³³, alle entrate di natura tributaria si affiancheranno anche quella di natura extratributaria. Anche in questo caso, poi, gli importi saranno calcolati non solo avendo riguardo alle giocate raccolte nell'isola, ma anche a quelle effettuate tramite conti di gioco intestati a residenti in Sardegna.

Quanto, invece, alle modalità di trasferimento, la principale novità prevista nel d.lgs. n. 114/2016 riguarda la volontà comune di Stato e Regione di addivenire al «riversamento diretto nelle casse regionali del gettito delle entrate erariali»³⁴. Ma ancor più rilevante risulta, sempre rispetto al tema del trasferimento, la previsione di cui all'art. 15, c. 1, in base alla quale le entrate spettanti alla Sardegna non potranno essere «oggetto di riserva erariale»³⁵. Una garanzia, questa, fondamentale per le finanze sarde, se non fosse che già

³⁰ Si v. l'art. 5 del d.lgs. n. 114/2016.

³¹ V. l'art. 12 del d.lgs. n. 114/2016.

³² Così l'art. 7, c. 1, del d.lgs. n. 114/2016.

³³ Si v. l'art. 10 del d.lgs. n. 114/2016.

³⁴ V. l'art. 2 del d.lgs. n. 114/2016.

³⁵ Si v. l'art. 15 del d.lgs. n. 114/2016.

al comma successivo si prevede che tale previsione possa essere derogata «qualora intervengano eventi eccezionali e imprevedibili». In questo specifico caso, infatti, «il gettito derivante dall'istituzione di nuovi tributi o da maggiorazioni di aliquote determinati con legge statale può essere riservato allo Stato, a condizione che il medesimo gettito sia specificamente finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dagli eventi anzi detti, sia temporalmente delimitato e distintamente contabilizzato nel bilancio statale»³⁶.

È d'uopo segnalare, infine, la previsione di cui all'art. 18, riguardante la decorrenza del provvedimento. A questo proposito, coerentemente con quanto previsto nel già citato art. 1, c. 838, della legge n. 296/2006, si prevede la sua applicabilità a partire dal 1 gennaio 2010.

Ora, se si considera anche quanto stabilito nell'accordo siglato nel dicembre 2015 tra Stato e Sardegna³⁷, è possibile affermare che se è vero, da un lato, che non si ha la certezza che tutte le risorse indebitamente sottratte siano state recuperate, è parimenti vero che, grazie all'approvazione della norme di attuazione, si ha ora la certezza che la disciplina sui rapporti finanziari non sarà più lasciata ad accordi bilaterali o a provvedimenti legislativi superabili unilateralmente (basti pensare, ad esempio, alle esigenze legate al coordinamento della finanza pubblica), ma a disposizioni che, per la loro natura giuridica, non risultano derogabili dalle parti. D'altra parte, è stata la stessa Corte costituzionale a precisare che le norme di attuazione «possiedono un sicuro ruolo interpretativo ed integrativo delle stesse espressioni statutarie [...] e non possono essere modificate che mediante atti

³⁶ *Ibidem.*

³⁷ Accordo nel quale Stato e Regione Sardegna hanno convenuto che «il saldo del maggior gettito spettante alla Regione per gli anni dal 2010 al 2015 in conseguenza dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'art. 8 [...], rispetto all'importo già attribuito, è erogato alla medesima in 4 annualità costanti a decorrere dall'anno 2016».

adottati con il procedimento appositamente previsto negli statuti, prevalendo in tal modo sugli atti legislativi ordinari»³⁸.

Oltre a un passaggio decisivo per la risoluzione della “vertenza entrate”, dunque, l’approvazione del d.lgs. n. 114 del 2016 ha rappresentato, per la Sardegna, un importante punto di approdo nelle relazioni finanziarie con lo Stato. Non solo perché dalla sua entrata in vigore è stato possibile quantificare con precisione le entrate ad essa spettanti, ma soprattutto perché, da quel momento in poi, la Sardegna ha potuto disporre di un più robusto fondamento normativo mediante il quale scardinare l’eventuale riluttanza da parte dello Stato. Per la verità, deve registrarsi che, ad oggi, rispetto al tema delle entrate, si è assistito a una distensione dei rapporti tra Stato e Regione Sardegna, dove la conflittualità ha finalmente ceduto il passo – nel solco anche degli orientamenti seguiti dalla Corte³⁹ – alla leale collaborazione tra le parti. Tantoché, il riversamento diretto dei tributi erariali compartecipati, da stabilirsi – in forza dell’art. 2, c. 1, del d.lgs. n. 114 del 2016 – tramite un decreto del Ministero dell’economia, adottato d’intesa con la Regione, appare, ora, grazie al clima collaborativo instauratosi, un obiettivo davvero alla portata⁴⁰.

³⁸ Si v. Corte cost., n. 51/2006, punto 5 del *Considerato in diritto*.

³⁹ È stata la Corte, infatti, nella sentenza n. 245/2017, punto 8.2 del *Considerato in diritto*, a sottolineare come il «raccordo continuo» (art. 3, l.r. Sardegna n. 25 del 2016) tra struttura statale e regionale – inteso quale «acquisizione, elaborazione e scambio di informazioni» – non determini affatto un «*vulnus* delle competenze statali», ma rappresenti uno strumento «con il quale si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell’esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali, quanto regionali».

⁴⁰ Ottimismo che filtra, con evidenza, anche da una dichiarazione dell’Assessore alla programmazione e al bilancio, il prof. Raffaele Paci, riportata sul sito istituzionale della Regione il 20 febbraio 2018. L’Agenzia sarda delle entrate (istituita con la l.r. n. 25 del 2016),

afferma l'Assessore, «accentrerà la riscossione dei tributi regionali propri e monitorerà costantemente il flusso dei tributi di spettanza regionale. In prospettiva puntiamo al riversamento diretto nelle casse regionali dei tributi erariali compartecipati, un passaggio già previsto dalle norme di attuazione, che richiede un accordo con lo Stato già avviato».